

Avv. Angela Monti

Avv. Annamaria Mugnolo
Avv. Chiara De Leito
Dott. Pietro Desiante
Dott. Davide Scaglione

Milano 20123 • Via V. Monti 25
Tel. +39.02.48024371-2-3 R.A.
Fax +39.02.48024374

Roma 00198 • Via S. Marino, 12
Tel. +39.06.8549191 R.A.
Fax +39.06.8549249

Internet: <name>.<surname>@
studiotributariomonti.it
Web site:
www.studiotributariomonti.it

Milano, 30 gennaio 2008

NEWS LETTER

Nuove disposizioni contro il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e la responsabilità dell'ente.

Il decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in vigore dal 29 dicembre u.s., apporta significative novità in tema di riciclaggio del denaro di provenienza illecita.

Il decreto, anzitutto, introduce un concetto di riciclaggio non limitato unicamente alla conversione del bene ma anche, e soprattutto, all'occultamento ed alla detenzione di tutto quanto abbia una provenienza illecita.

In particolare, ai fini del decreto 231/07, integra il reato di riciclaggio:

- la conversione o il trasferimento di beni effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare

- chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni e dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
 - la partecipazione ad uno degli atti di cui ai punti precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Tralasciando in questa sede gli obblighi di adeguata verifica e registrazione della clientela, nonché quelli di segnalazione di operazioni sospette e le limitazioni all'uso del denaro contante e dei titoli al portatore, disposizioni che preoccupano più che altro per l'onerosità della dettagliata procedura (disciplinata dal Titolo I al Titolo IV del decreto in esame) che non per la complessità della stessa, appaiono invece opportune alcune considerazioni sulla responsabilità amministrativa dell'ente anche per i reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter cp. e in tema di reato presupposto.

Le fattispecie penali anzidette sono accomunate dall'esistenza di un **delitto presupposto** dal quale originano proventi di natura illecita e l'elemento soggettivo del **dolo generico**; è quindi

sufficiente, ai fini dell'incriminazione, la sola volontà di compiere l'attività descritta dalla norma con la consapevolezza che i capitali utilizzati provengono da un delitto non colposo.

È evidente come una previsione legislativa così ampia che includa tra i reati presupposto tutti i delitti non colposi, contempli anche quelli di natura fiscale di cui al d.lgs. 74/2000.

Si possono pertanto configurare quali reati presupposto a quello di riciclaggio la dichiarazione fraudolenta, la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, nonché altri comportamenti di rilevante attitudine lesiva quali l'emissione di fatture e di altri documenti per operazioni inesistenti. Tuttavia, fatti salvi i casi in cui il delitto presupposto è configurato in ogni caso quale autonoma figura di reato tributario, vi sono altre fattispecie che acquistano rilevanza penale solo al superamento di determinate soglie di evasione. In questi ultimi casi fino al raggiungimento della soglia non si è dinanzi ad un fatto penale, bensì ad un mero fatto di evasione fiscale punibile solo con una sanzione di tipo amministrativo.

Inoltre, non va sottovalutata l'osservazione di quanti propongono una interpretazione della disposizione penale nel senso che "...denaro proveniente da delitto" significa *denaro nuovo, fresco che entra nelle casse dell'impresa, non semplicemente denaro risparmiato* (I. Caraccioli, *il solo impiego di denaro non fa riciclaggio*, Il Sole24ore, 8 ottobre 2007).

In altre parole, il denaro "risparmiato" in tasse e poi reimpiegato nell'attività economica lecita, non potrebbe configurarsi come proveniente da attività criminosa escludendo così la rilevanza penale del comportamento per mancanza del reato presupposto.

Saremmo dunque in presenza di una fattispecie di riciclaggio solo nell'ipotesi in cui il reato tributario abbia costituito lo strumento per l'acquisizione del provento successivamente "riciclato" (si pensi all'IVA non versata dall'emittente di fatture per operazioni inesistenti).

Concludendo, il *decreto antiriciclaggio* ha ampliato l'ambito di rilevanza della responsabilità degli enti per gli illeciti derivanti da reato di cui al **d.lgs. 231/2001**, introducendovi l'art. **25-octies** rubricato *ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita* che prevede, a carico dell'ente, una sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote nel caso si renda responsabile di reati che integrino le fattispecie di cui agli art. 648, 648-bis, 648 ter del c.p.

Pertanto, grava sugli organismi di vigilanza il controllo sulle procedure volte a salvaguardare l'osservanza delle disposizioni vigenti anche in materia fiscale, pena una sempre più ampia responsabilità amministrativa dell'ente e, per converso, degli organi preposti al suo regolare e corretto funzionamento.